Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

RU 2020
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

(Ordinanza sui materiali e gli oggetti)

Modifica del 19 novembre 2020

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 41 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016[1] sui materiali e gli oggetti,
ordina:

I

L'allegato 10 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

19 novembre 2020

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

1 RS **817.023.21**

Allegato 10[2]
(art. 35 cpv. 1)

Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito

2 L'elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito non sarà pubblicato nella RU (pubblicazione mediante rimando secondo l'art. 5 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, RS **170.512**). Può essere consultato presso l'USAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna e sul sito: www.blv.admin.ch/imballaggi